

Modifica Regolamento

IL RETTORE

- Vista la legge 9.5.1989, n.168;
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Catania, emanato con D.R. 1885 del 6.5.1996;
- Visto il Decreto Interministeriale 13.4.1990;
- Vista la Legge 3.7.1998, n. 210;
- Visto il Decreto Ministeriale 30.4.1999;
- Visto l'art.9 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. 6427 del 13.11.2001;
- Visto il Decreto Rettorale 4548 del 27.10.1999 con il quale è stato emanato il "Regolamento dell'Università di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca";
- Ritenuto opportuno riformulare gli articoli 9, comma 1°, ultimo periodo, e 24, comma 4°, secondo periodo, del suddetto Regolamento, al fine di una migliore specificazione;
- Viste le proposte di modifica;
- Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 21 e del 25 luglio 2003, con le quali sono state approvate le suddette proposte di modifica;
- Considerata la necessità di modificare il Regolamento dell'Università di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca in funzione delle proposte di modifica.

DECRETA

Gli articoli 9 e 24 del Regolamento dell'Università di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca vengono modificati come di seguito riportati:

- Art. 9, comma 1°, ultimo periodo: "I cittadini extracomunitari che superino le prove d'esame sono ammessi al dottorato in soprannumero, senza borsa di studio, nel limite della metà dei posti istituiti con arrotondamento all'unità per eccesso."
- Art. 24, comma 4°, secondo periodo: "Alla determinazione di tale reddito concorrono redditi di origine patrimoniale nonché emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente con esclusione di quelli aventi natura occasionale o derivanti da servizio militare di leva o da servizio civile."

Quest'ultima modifica ha efficacia retroattiva.

Catania, 04 Agosto 2003

IL RETTORE
(F. Latteri)

IL RETTORE

- Vista la legge 9.05.1989, n. 168;
- Visto lo Statuto dell' Università degli Studi di Catania, emanato con D.R. 1885 del 6.05.1996 e successive modifiche;
- Vista la Legge 3.07.1998, n. 210;
- Visto il Decreto Ministeriale 30.04.1999;
- Visto il "*Regolamento dell'Università di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca*" emanato con D..R. n. 6427 del 27.10.1999;
- Ritenuto opportuno modificare l'art. 4, c.2, del suddetto regolamento, al fine di una maggiore semplificazione del procedimento amm.vo relativo ai termini di presentazione delle proposte di dottorato;
- Vista la proposta di modifica;
- Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amm.ne, rispettivamente del 23 e 24 luglio 2007, con le quali è stata approvata la suddetta proposta di modifica;
- Considerata la necessità di modificare il Regolamento dell'Università di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca in funzione della proposta di modifica;

D E C R E T A:

Per i motivi di cui in premessa, l'art. 4, comma 2°, del Regolamento dell'Università di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca è così modificato:

Art. 4, c. 2°: "*Le nuove attivazioni ed i rinnovi devono essere presentati entro il 31 gennaio di ciascun anno. Entro il 31 maggio successivo il Senato Accademico dovrà deliberare in ordine all'istituzione degli stessi.*"

Catania, li 27 Settembre 2007

IL RETTORE

(A.Recca)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

N. _____

IL RETTORE

- Vista la legge 9.05.1989, n. 168;
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Catania, emanato con D.R. 1885 del 6.05.1996 e successive modifiche;
- Vista la Legge 3.07.1998, n. 210;
- Visto il Decreto Ministeriale 30.04.1999;
- Visto il "Regolamento dell'Università di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca" emanato con D.R. n. 6427 del 27.10.1999;
- Ritenuto opportuno modificare il suddetto Regolamento (art. 9, ultima frase – art. 24 c. 2°) al fine di aprire l'offerta formativa dei dottorati con il beneficio della borsa di studio anche ai cittadini extracomunitari;
- Vista la proposta di modifica;
- Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amm.ne, rispettivamente del 17 e 20 marzo 2007, con le quali è stata approvata la suddetta proposta di modifica;
- Considerata la necessità di modificare il Regolamento dell'Università di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca in funzione della proposta di modifica;

D E C R E T A:

Per i motivi di cui in premessa:

- a) E' abrogata l'ultima frase, come modificata, dell'art. 9 del *Regolamento dell'Università di Catania per gli Studi di dottorato di Ricerca* che viene così riformulato:

Art. 9) Possono accedere ai corsi di dottorato di ricerca, senza limitazione d'età e cittadinanza, coloro che sono in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa vigente (Art. 5, c. 1°, D.M.), ovvero di analogo titolo conseguito presso Università straniera. In tal caso, coloro che siano in possesso di un titolo accademico straniero, che non sia stato già dichiarato equipollente ad una laurea italiana, dovranno fare espressa richiesta di equipollenza - unicamente ai fini dell'ammissione al dottorato - al collegio dei docenti secondo le modalità fissate dal bando di concorso.

- b) L'art. 24, c.2°, del *Regolamento dell'Università di Catania per gli Studi di dottorato di Ricerca* è così riformulato:

*Art. 24, c. 2°) Le borse di studio, di durata pari all'intera durata del corso, vengono assegnate, a prescindere dalla cittadinanza, ai concorrenti utilmente collocati in graduatoria, in possesso dei requisiti prescritti, previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella graduatoria stessa.
A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica del concorrente determinata ai sensi del D.P.C.M. del 30.04.1997, pubblicato sulla G.U., n. 116 del 9.06.1997.*

CATANIA, li 14 aprile 2008

IL RETTORE

(A.Recca)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

N. 10541

IL RETTORE

- Vista la legge 9.05.1989, n. 168;
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Catania, emanato con D.R. 1885 del 6.05.1996 e successive modifiche;
- Vista la Legge 3.07.1998, n. 210;
- Visto il Decreto Ministeriale 30.04.1999;
- Visto il "Regolamento dell'Università di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca" emanato con D.R. n. 6427 del 27.10.1999 e successive modificazioni;
- Ritenuto opportuno, per una maggiore semplificazione del procedimento, modificare il suddetto Regolamento all'art. 13 - Capo IV;
- Visto il proprio decreto n. 5352 del 4 luglio 2008 con il quale è stato riformulato l'art. 13 – Capo IV del Regolamento de quo;
- Considerato che il Consiglio di Amm.ne (23.06/2008), nell'approvare detta riformulazione, aveva auspicato una migliore ridefinizione del suddetto art. 13;
- Vista la proposta di modifica;
- Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amm.ne del 15 settembre 2008 con le quali è stata approvata la proposta di modifica;
- Tenuto conto che gli Organi di Governo dell'Ateneo hanno stabilito che detta modifica abbia decorrenza dal XXIV ciclo dei dottorati di ricerca;
- Considerata la necessità di modificare il Regolamento dell'Università di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca in funzione della proposta di modifica;

D E C R E T A:

Per i motivi di cui in premessa, l'art. 13 di cui al Capo IV del *Regolamento dell'Università di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca*, viene così ridefinito con decorrenza dal XXIV ciclo:

- 1) Il Rettore, sentito il Collegio dei docenti, nomina con proprio decreto le Commissioni per l'Esame di Ammissione (CA) ai Corsi di Dottorato di Ricerca (CDR) con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Catania.
- 2) Le CA di cui al punto precedente sono composte da tre membri scelti tra professori e ricercatori confermati di ruolo nelle Università, di norma della sede amministrativa o, nel caso di dottorati consorziati, anche delle sedi universitarie consociate, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari ai quali si riferisce il corso di dottorato e/o a settori affini cui possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca; la nomina di tali esperti è obbligatoria qualora si realizzino le condizioni di cui al comma 3 dell'art. 4 del Regolamento Ministeriale. Nel caso di membri stranieri, occorre che lo stesso CDD ne accerti l'affinità ai settori scientifico-disciplinari del CDR.
- 3) Oltre ai membri effettivi il CDD designerà, con gli stessi criteri, 3 (tre) membri supplenti. In caso di dimissioni **motivate**, il membro effettivo può essere sostituito da un membro supplente secondo l'ordine della designazione.
- 4) Il Rettore attiva le procedure per la nomina delle commissioni dopo la scadenza dei termini di cui al bando di concorso, invitando i Coordinatori dei CDR, su delibere dei rispettivi Collegi, alla designazione dei nominativi di cui ai commi 2 e 3.
- 5) Le designazioni dovranno essere effettuate entro la scadenza fissata dal Rettore. Nel caso in cui i Collegi, regolarmente convocati, non dovessero provvedere nei termini prescritti, l'eventuale designazione sarà effettuata direttamente dal Coordinatore del dottorato.
- 6) La Presidenza della Commissione è assunta dal Professore di I fascia più anziano in ruolo; a parità, dal più anziano d'età. In assenza di Professori di I fascia, la Presidenza è assunta dal Professore di II fascia più anziano in ruolo; a parità dal più anziano d'età. In assenza di Professori di I e di II fascia, la Presidenza è assunta dal Ricercatore più anziano in ruolo; a parità, dal più anziano d'età.

CATANIA, li 29 settembre 2008

IL RETTORE
(A.Recca)